

INCONTRI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER L'IMPRESA
E LA FAMIGLIA

***IL TRUST: OPPORTUNITÀ E INSIDIE
ASPETTI GIURIDICI E FISCALI***

Giovedì 30 Marzo 2017

h. 15.00 – 19.00

Perugia, Sala dei Notari, piazza IV novembre

Avv. Paolo Spacchetti

SS SPACCHETTI
STUDIO LEGALE

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

TRUST

Rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – in cui i beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

(art. 2 I° co. Conv. Aja 1.7.85 ratificata L. 364/89 in vigore nel 1991)

CARATTERISTICHE DEL TRUST

- Sono quelle delineate dalla Convenzione dell'Aja

Art. 2 II° comma Convenzione:

- a) i beni in trust sono patrimonio separato da quello del disponente o del trustee con specifico vincolo di destinazione;
- b) i beni in trust intestati al trustee sono distinti dai beni del trustee;
- c) trustee con potere e obbligo di amministrare e gestire in conformità delle disposizioni del trust e obbligo del rendiconto.

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

TIPOLOGIA DEI TRUST *(segue)*

- **AUTODICHIARATO**
- **DI SCOPO**
- **DISCREZIONALE**

PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DI UN TRUST (art. 11 Convenzione Aja)

- Beni in trust come patrimonio separato dal patrimonio personale del trustee
- Insequestrabilità dei beni del trust da parte del creditore del trustee
- Separazione dei beni del trust dal patrimonio del trustee in caso di sua insolvenza o bancarotta
- Insuscettibilità di inserire i beni in trust nel regime matrimoniale e in quello della successione del trustee
- La rivendicazione dei beni del trust se il trustee abbia confuso detti beni con i suoi violandogli obblighi derivanti dal trust

IL DISPONENTE

- Persona fisica o giuridica
- Procede all'atto istitutivo esprimendo la volontà di costituire il trust
- Procede all'atto dispositivo vincolando beni / diritti in trust determinando le condizioni che regolano la vita del trust
- Designa la legge applicabile al trust
- Può dichiararsi trustee dei suoi beni (trust autodichiarato)
- Può nominarsi come guardiano
- Può riservarsi il diritto di modificare il trust

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

IL TRUSTEE

- Persona fisica o una società fiduciaria o un trust company
- Estraneo alla fase genetica del trust
- Può essere revocato – sostituito – succeduto in caso di morte
- Può dimettersi
- Art. 8 della Convenzione Aja sulle capacità e poteri del trustee

TRUSTEE

Poteri e doveri

- Obbligo di rendiconto redigendo il «libro del Registro degli Eventi» vidimato dal notaio al momento dell'istituzione del trust
- Compito di gestire e amministrare i beni in trust (art. 2 II° comma sub c) Convenzione Aja) secondo i termini del trust e le norme impostegli dalla legge

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

GUARDIANO (protector o enforcer)

- Figura accessoria – singola o collegiale – anche persona giuridica
- Può coincidere con la figura del disponente
- Controlla l'opera del trustee
- Diritto di veto su determinate decisioni sull'amministrazione del trust
- Esprimere consenso preventivo e vincolante
- Parere obbligatorio ma non vincolante
- Ricevere informazioni sull'attività del trustee
- Dirimere le controversie tra beneficiari e trustee

BENEFICIARI

- Nominati generalmente all'atto istitutivo per categorie (es. discendenti) o individualmente o anonimamente (lettera di intenti)
- Iniziali
- Finali
- Titolari di un diritto o di aspettative nei confronti del trustee
- Non sono titolari di alcun diritto di proprietà dei beni in trust
- Titolari dell'azione verso il trustee che confonde i beni del trust con i propri o non si comporta secondo le istruzioni del disponente

CAUSA DEL TRUST

- Negozio giuridico atipico con causa variabile (solutoria, di gestione, di garanzia, ...)
- Deve emergere nell'atto istitutivo
- Deve essere meritevole di tutela
- Esplicitata nell'atto istitutivo evidenziando ragioni e finalità del trust

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

OGGETTO DEL TRUST

- Beni immobili / mobili / universalità
- Diritti reali di godimento e di credito

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

FORMA DEL TRUST

- ISTITUITO MORTIS CAUSA
- TRUST TESTAMENTARIO SEMISEGRETO
- INTER VIVOS

AMMINISTRAZIONE DEL TRUST

- Affidato al trustee che esercita i poteri secondo buona fede e diligenza del buon padre di famiglia (art. 8 Convenzione Aja) secondo le linee direttive contenuto nell'atto istitutivo
- Responsabilità extracontrattuale del trustee inadempiente agli obblighi comporta il risarcimento del danno se non prova che la perdita è stata determinata da causa a lui non imputabile

RESPONSABILITÀ DEL TRUSTEE VERSO I TERZI

- Dichiarando di agire quale trustee, egli limita la propria responsabilità per l'adempimento al valore dei beni in trust
- Il terzo danneggiato può rivalersi solo su beni in trust
- Dichiarazione di cause di conflitto di interesse

AZIONI A TUTELA SUI BENI IN TRUST

- Beneficiario può rivendicare i beni che il trustee ha illecitamente confuso con il proprio patrimonio
- Alienati (tracing)
- Azione cautelare verso omissione o commissione di azione contraria all'atto istitutivo
- Azione di separazione rispetto ai beni del trust con altri
- Fallimento del trust e revocatoria fallimentare

DURATA – REVOCA – ESTINZIONE DEL TRUST

La **durata**:

- è fissata dal disponente;
- può mancare;
- non oltre 100 anni.

La **revoca**:

- prevista per i trust autodichiarati;
- limiti nella materia sottoposta alla legge regolatrice del trust.

L'**estinzione**:

- per decorso del termine;
- per effetto della revoca;
- per il raggiungimento dello scopo e impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- per mancanza dei beneficiari o soggetti che possono esserlo;
- per estinzione del trust da parte dei beneficiari.

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

FIGURE AFFINI AL TRUST

MANDATO

- È un contratto
- Mandatario compie atti o negozi giuridici autorizzati dal mandante
- Assume obblighi verso il mandante
- Amministra i beni del mandante in nome e per conto del mandante

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

FIGURE AFFINI AL TRUST

NEGOZIO FIDUCIARIO

- Natura contrattuale quale negozio indiretto (mandato senza rappresentanza)
- Intestazione fiduciaria ove la proprietà rimane in capo al fiduciante e il fiduciario rimane mero intestatario
- Riserbo sull'identità dell'effettivo proprietario da parte di terzi
- Scarsa tutela in caso di abuso del fiduciario
- Inopponibilità ai terzi creditori del fiduciario del factum fiduciae

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

FIGURE AFFINI AL TRUST

CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO

- Attribuzione a favore del terzo
- Nel trust, il trasferimento dei beni è per realizzare un'attività e gestione dei beni

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

PATRIMONIO DESTINATO

(art. 2447 bis – 2447 decies c.c.)

- possibilità per una Spa di costituire uno o più patrimoni ciascuno destinato ad uno specifico affare;
- separatezza patrimoniale ma:
 - per le sole imprese;
 - distacco del patrimonio solo in capo agli effetti;
 - la segregazione del patrimonio non regge in caso di responsabilità da fatto illecito (art. 2447 quinquies c.c.);
 - soluzione per casi in cui il patrimonio destinato incontra limiti legislativi (Srl).

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

PATTI DI FAMIGLIA

(art. 768 bis – 768 octies – legge 55/2016)

- Atto pubblico con cui l'imprenditore trasferisce senza corrispettivo a uno o più discendenti, in tutto o in parte, l'azienda o la partecipazione sociale.
- Trust più flessibile perché:
 - mantiene efficiente la gestione dell'azienda;
 - prevede le modalità di gestione e di esercizio dei diritti inerenti le partecipazioni sociali;
 - assicura l'unitarietà del patrimonio familiare;
 - assicura reddito o mantenimento agli altri membri della famiglia;
 - consente di saltare una generazione.

ATTI DI DESTINAZIONE (art. 2643 ter c.c.)

Un soggetto (conferente) può sottrarre uno o più immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. imprimendo un vincolo di destinazione funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela riguardanti beneficiari determinati, a favore dei sia i beni che i frutti devono essere impiegati.

- Durata non superiore a 90 anni;
- atto avente forma pubblica;
- trascritto ai fini dell'opponibilità ai terzi;
- interessi meritevoli.

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

«DOPO DI NOI»

Legge 112 del 22/06/2016

- Strumento normativo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.
- Intento di agevolare (art. 1 comma 3):
 - erogazioni da parte di soggetti privati;
 - stipula di polizze di assicurazione;
 - costituzione di trust;
 - vincoli di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c.;
 - fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

Il trust: opportunità e insidie, aspetti giuridici e fiscali

«DOPO DI NOI»

Legge 112 del 22/06/2016

I beni e diritti con finalità esclusiva in favore delle persone con disabilità grave oggetto degli istituti di cui all'art. 1 comma 3 sono:

- esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni;
- imposta di registrazione ipotecaria e catastale in misura fissa;
- idem in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai disponenti /costituenti;
- imposta di successione e donazione prevista in caso di parentela o coniugio per il trasferimento del patrimonio residuo in caso di morte del beneficiario;
- atti, documenti, istanze e copie esenti da bolli;
- imposte comunali agevolate relative agli immobili e diritti reali;
- agevolazioni per liberalità, donazioni e atti a titolo gratuito effettuati da privati verso trust e fondi speciali.